

elettorale imposta a questi elettori è un puro arbitrio dell'ufficio, cui non voglio incolpare, ma che, secondo io penso, esso avrebbe potuto e dovuto evitare. Nè io credo si debba passare per buona la ragione, che poichè le liste del 1848 avevano servito per la prima votazione, dovessero anche servire per la seconda; ciò equivarrebbe al dire, che perchè hanno commesso un primo errore, si debba commetterne un secondo, e così via via.

DEMARCHI. Non fu commesso verun errore.

VALERIO. E qui mi perdoni il signor deputato Demarchi, che vuole interrompermi; io citerò come quattro altri colleghi, ai quali le liste elettorali del 1849 non vennero a tempo comunicate, abbiano avanzata al ministro dell'interno una dichiarazione, dietro la quale vennero sospese le votazioni nei collegi di Gavi, di Costigliole d'Asti, di Sanquirico, e rimandate a tempi posteriori, tanto è vero che la giurisprudenza elettorale voleva imperiosamente che le elezioni avessero luogo colle liste elettorali del 1849.

Nè mi si dica che in altri casi furono approvate le elezioni fatte colle liste elettorali del 1848; la Camera sanzionò quelle elezioni allorché la differenza numerica tra le liste del 1848 e quelle del 1849 non poteva traslocare la maggioranza, e mai altrimenti.

A cagione adunque di tutti questi motivi non vedo ragione per cui la Camera non debba dichiarar nulla quest'elezione.

DEMARCHI. Ho domandato la parola perchè il signor deputato di Casteggio ha creduto di dover fare allusione a me per una parola che mi è sfuggita, benchè io abbia solamente detto che non *v'era errore*. Egli ha asserito che l'ufficio definitivo di Lanzo ha commesso un errore nella prima tornata, che questo non l'autorizzava a commetterne un altro nella seconda.

Io domando al deputato di Casteggio: dov'è l'errore? La prima volta non potè esservi, mentre le liste del 1849 non essendo presentate si dovevano necessariamente adoperare quelle del 1848. L'ufficio non ha dunque nella prima adunanza commesso l'errore di cui è accusato, e non si può quindi dire che vi persistesse nella seconda. Qui l'errore è tutto del signor deputato di Casteggio.

VALERIO. Ho detto che l'ufficio provvisorio del collegio elettorale di Lanzo aveva commesso un errore, procedendo all'elezione colle liste del 1848; ho provato, coll'esempio, che questo era un errore, poichè altri collegi non avendo in pronto le liste elettorali del 1849 ne avvisarono l'autorità competente, e sospesero la loro elezione; così doveva procedere l'ufficio del collegio di Lanzo; non operando così esso commise un arbitrio. Io voglio credere che questo fu un errore di buona fede, ma non è meno un errore, e mantengo che, se noi sanzioniamo un fatto di questo genere, ne potrebbe accadere un grave danno per la rettitudine delle elezioni negli anni avvenire. Potrebbe benissimo accadere che d'accordo tra un ufficio elettorale ed un intendente si ritardassero a bella posta le liste elettorali dell'anno, aumentate o diminuite, per favorire o impedire un'elezione simpatica od antipatica ai signori ministri. Io ripeto dunque che la legge debb'essere osservata, e che chi non osserva la legge commette un errore, o peggio.

CAVOUR, relatore. Vorrei fare una semplice rettifica a giustificazione del collegio di Lanzo. Su diciannove comuni di cui si componeva il distretto elettorale, quindici presentarono le liste del 1849; in soli quattro comuni le liste di quest'anno non essendo regolari, furono respinte e ad esse surrogate quelle del 1848. Io non credo che l'ufficio a fronte

di questa maggioranza di liste regolari avesse dovuto sospendere l'elezione, ricorrendo al Ministero onde ottenere una dilazione. Io credo che l'ufficio definitivo di Lanzo operò regolarmente, conformemente secondo la legge, e non merita le censure della Camera.

SINEO. Domando la parola nell'interesse della legge. Si tratta dell'interpretazione dell'articolo 30 della legge elettorale.

Io faceva parte coll'onorevole signor conte Di Cavour della Commissione incaricata della compilazione di questa legge. Si è creduto allora veramente, come notava il signor relatore, che per la prima volta si dovessero abbreviare i termini nella formazione delle liste elettorali, e rendere più semplice il procedimento. Si adottarono per un tal fine speciali disposizioni. Ma a questo genere non appartiene l'articolo 30 nella parte in cui ordina ai sindaci di trasmettere le liste originali al presidente provvisorio del collegio. Bisognava necessariamente stabilire anche pel tratto successivo il modo in cui ciascun presidente possa conoscere quali siano quelli che hanno diritto di votare. Questo modo, secondo la legge, altro non è che la consegna delle liste elettorali distese dall'amministrazione comunale, e approvate dall'amministrazione superiore. Questo è precisamente ciò che prescrive l'articolo 30, il quale vuole che il sindaco, appena esaurite le operazioni relative alla formazione delle liste, trasmetta le liste medesime al presidente dell'ufficio provvisorio. Che questa trasmissione debba farsi anche negli anni posteriori alla prima convocazione, lo prova l'articolo 69, in cui si dispone che la lista degli elettori dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio. Qual è questa lista che deve rimanere affissa? È precisamente quella contemplata nell'articolo 30, la lista originale che il sindaco debbe trasmettere.

Quando la legge prescrive una forma, non vi si può supplire in modo diverso, tanto meno col disimpegno cui l'ufficio l'ebbe ricorso.

L'ufficio domandò all'intendente generale delle spiegazioni, e l'intendente generale asserì che le copie trasmesse erano conformi alle liste originali. Ma non può supplire ad una forma della legge la semplice dichiarazione d'un pubblico amministratore.

L'ufficio non ha chiesto spiegazione su altri punti, che forse meritavano d'essere spiegati.

L'intendente generale non ha detto perchè aspettò soltanto nel giorno 19 per approvare quelle liste elettorali: forse qui vi fu qualche trascuranza per parte dell'amministratore superiore, ed è un motivo di più per attenersi al prescritto della legge, giusta la quale si richieggono le liste originali per accertare il numero e l'identità degli elettori. La legge voleva che le liste fossero trasmesse al presidente provvisorio; voleva di più che queste liste fossero affisse: non furono affisse perchè non furono neanche trasmesse. Dunque non fu adempito ad una formalità la quale ha una grande importanza.

CAVOUR, relatore. Non ripeterò quanto ho già detto sull'articolo al quale volle rispondere l'onorevole deputato Sineo citando l'articolo 69.

Mi restringerò a leggere quest'articolo:

« La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa. »

Dal processo verbale consta che la lista che aveva ricevuto il presidente dell'ufficio definitivo rimase affissa pendente la votazione.

Dunque mi pare che quanto viene prescritto nell'articolo 69